

Allegato 1) - Circolare n. 24/2024

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 relativo alla riforma fiscale sull'accertamento attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023. Il punto più innovativo della riforma è senz'altro costituito dal concordato preventivo biennale (CPB) che consente al contribuente di accettare o meno la proposta dell'Amministrazione finanziaria di **determinare in via preventiva e per due anni**, rinnovabili, **i redditi da assoggettare all'Irpef o Ires e all'Irap**.

Il D.Lgs n.108/2024 c.d. "Decreto Correttivo" è intervenuto apportando alcune modifiche al D.L. 13/2024 e i Decreti MEF del 14 giugno 2024 (per i soggetti ISA) e 15 luglio 2024 (per i soggetti forfetari) hanno approvato la metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti la proposta di concordato.

LA PROCEDURA E GLI EFFETTI IN SINTESI

In via preliminare si sintetizza la procedura di funzionamento e gli effetti del CPB, che di seguito verranno analizzati più approfonditamente:

- Fasi 1/2: l'AdE mette a disposizione dei contribuenti appositi software per mezzo dei quali essi comunicano i dati necessari affinché l'AdE elabori la proposta;
- Fase 3: l'AdE formula la proposta di CPB, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva;
- **Fase 4**: il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all'AdE la sua accettazione entro il termine per versare il saldo delle imposte, che per il primo anno di applicazione è prorogato al termine per la presentazione della dichiarazione.

Il calendario del CPB per il 2024 è così determinato:

	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
→	L'Agenzia mette a disposizione il SW per la comunicazione dei dati	Il contribuente inserisce i dati per l'elaborazione della proposta	L'Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato al contribuente (nel 2024 tali operazioni avvengono all'interno dei SW)	Il contribuente accetta o rifiuta la proposta di CPB
→	Entro il 15.06.2024 per i soggetti ISA entro il 15.07.2024 soggetti forfettari tramite il SW redditi	Tramite il softw	Tramite il software "Il tuo ISA"	

Gli effetti che si producono con l'accettazione della proposta sono, invece, i seguenti:

- 1° **effetto**: il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;
- 2° effetto: il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;
- **3**° **effetto**: l'adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;
- **4° effetto**: il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva;
- **5° effetto**: gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;
- **6° effetto**: i soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti più affidabili (comma 11 dell'articolo 9-bis, Dl n. 50/2017).

LA COMUNICAZIONE DEI DATI E L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

L'AdE, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, il software affinché essi comunichino i dati necessari perché l'AdE possa successivamente elaborare



la proposta di CPB. Per il primo anno di applicazione del CPB, il termine è differito al 15 giugno 2024 per i soggetti Isa e al 15 luglio 2024 per i forfettari.

Acquisiti i dati, l'AdE elabora la proposta utilizzando:

- i dati comunicati dal contribuente;
- le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria (si considerano gli andamenti economici e dei mercati – le redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA – le risultanze della loro applicazione);
- i dati disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri soggetti pubblici.

L'AdE elabora e comunica la proposta, attraverso il software precedentemente utilizzato per l'acquisizione dei dati.

L'art.5, Decreto MEF 14 giugno 2024, prevede che l'Agenzia delle Entrate nella formulazione della proposta possa tener conto di eventi straordinari comunicati dal contribuente al fine di determinare in modo puntuale la proposta di concordato e, di conseguenza, ridurre la proposta stessa. Questi eventi straordinari sono riconducibili a <u>situazione eccezionali</u> verificatesi in data antecedente all'adesione al concordato e sono elencati all'art.4 del Decreto.

L'AMMISSIONE AL CONCORDATO E LE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il CPB si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

- ai "**Soggetti Isa**", cioè ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017. In altri termini, <u>si tratta dei contribuenti che dichiarano ricavi</u>, come definiti dall'articolo 85 del Dpr n. 917/1986, <u>non superiori a euro 5.164.569</u>;
- ai "**Forfettari**", cioè ai soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 (per questi soggetti il concordato non sarà biennale ma riguarderà in via sperimentale solo l'anno 2024).

La disciplina prevede dei requisiti di ammissione alla procedura e delle cause di esclusione da essa.

L'articolo 10 del D.Lgs 13/2024 dispone l'esistenza di un requisito di ammissione per i soggetti Isa e segnatamente prevede che tali soggetti per poter accedere alla proposta:

- non devono avere debiti tributari scaduti riferiti ai periodi d'imposta precedenti a quello a cui si riferisce la proposta;
- non devono avere debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati;


ovvero

- qualora avessero debiti tributari, <u>devono aver estinto</u>, <u>entro il termine previsto per l'adesione al concordato</u>, <u>debiti per tributi amministrati dall'AdE</u>, ovviamente comprensivi di interessi e sanzioni, che sono di **importo complessivamente pari o superiori a euro 5.000.=**.

I debiti oggetto di rateazione e quelli per i quali è stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziale non rientrano nel limite di euro 5.000, salvo che il contribuente non sia decaduto dalla rateazione o siano cessati gli effetti della sospensione.

Per debiti per tributi amministrati dall'AdE, si intendono quelli derivanti:

- o dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo o di liquidazione;
- o dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.



L'articolo 11 del medesimo Decreto prevede, invece, delle cause di esclusione all'adesione al concordato.

In particolare, non possono accedere alla proposta di CPB, i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- a) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- b) sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per:
 - i. uno dei reati tributari individuati dal Dlgs n. 74/2000;
 - ii. il reato di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);
- iii. il reato di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.);
- iv. il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
- v. il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.)

se commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Sono esclusi dall'applicazione del CPB anche i contribuenti, sia soggetti ISA che in regime forfettario, che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB.

Si precisa che i soggetti ISA, che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB, non possono aderire al concordato in quanto esclusi dall'applicazione degli ISA



(esemplificando un soggetto che inizia l'attività nel 2023 non compila il modello ISA indicando il codice di esclusione e non potrà optare per il CPB per il biennio 2024-2025).

Il "Decreto Correttivo", D.lgs 108/2024, ha previso l'introduzione di ulteriori cause di esclusione. Sono esclusi i contribuenti che:

- hanno conseguito, nel periodo d'imposta antecedente l'applicazione del concordato, redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa, arti e professioni;
- hanno aderito al regime forfettario nel primo anno d'imposta oggetto di concordato (passaggio di regime da ordinario a forfettario);
- risultano interessati, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato da:
 - o operazioni di fusione, scissione, conferimento nel caso di società o enti;
 - o modifiche della compagine sociale, se si tratta di società di persone e associazioni.

Risultano infine esclusi tutti i soggetti che presentano fattispecie ostative all'applicazione degli ISA.

Omessa dichiarazione tre anni precedenti (2021 2023)

Condanna per reati tributari, nonché false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio in uno dei tre anni precedenti (2021 – 2023)

CAUSE DI ESCLUSIONE CPB (2024 – 2025) Ricorrere di una causa di esclusione ISA 2024 (periodo d'imposta 2023)

Conseguimento di redditi esenti/esclusi/non concorrenti in misura > 40% del redditi d'impresa/lavoro autonomo

Adesione al regime forfettario (2024)

Scissione/fusione/conferimento e/o modifiche della compagine sociale (2024)



L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E I RELATIVI EFFETTI

Il contribuente può aderire alla proposta entro il 31 luglio. Per il primo anno di applicazione del CPB, il contribuente può aderire entro il termine per presentare la dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 2023 (31 ottobre 2024) con la compilazione di apposito quadro della dichiarazione relativo al concordato preventivo – quadro P.

In caso di accettazione della proposta, il contribuente è vincolato, per il biennio oggetto di concordato, all'obbligo di dichiarare gli importi concordati in relazione:

- ai redditi derivanti dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- al valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

L'accettazione della proposta da parte di un soggetto che produce redditi in forma associata (articolo 5 Tuir) ovvero una società che ha optato per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 Tuir), vincola i soci o gli associati all'obbligo di dichiarare gli importi concordati ai fini delle imposte dirette.

Il reddito da dichiarare ai fini Irpef o Ires, in caso di accettazione della proposta, è costituito dalle seguenti somme:

REDDITO

D'IMPRESA oggetto
di CONCORDATO

- Soggetti IRPEF (art.56 TUIR)
- Soggetti IRES (art.81 e ss. TUIR)
- Imprese minori (art.66 TUIR)
- Plusvalenze/minusvalenze
- Sopravvenienze attive/passive
- · Perdite su crediti
- Utili o perdite partecipazioni in società di persone/GEIE/società di capitali in regime di trasparenza fiscale
- Utili distribuiti da soggetti IRES

Per i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, è dichiarato dal contribuente come segue:

- 1) reddito concordato con l'AdE, determinato in base agli ordinari criteri di legge, ma non considerando:
 - a) le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali;
 - b) le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 Tuir;
 - c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale (novità D.lgs 108/2024).



2) variazione costituita dal saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché dai redditi derivanti dalle partecipazioni in società ed enti di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/1986 e i proventi da cessione della clientela o di elementi immateriali.

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000. Nel caso di società semplici e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.

Si precisa che il conseguimento di eventuali componenti straordinari nei periodi di imposta oggetto di concordato (2024-2025) determinerà una corrispondente variazione in aumento/diminuzione del "reddito concordato".

Per gli esercenti attività d'impresa

Il reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi è dichiarato dal contribuente come segue:

- 1) reddito concordato con l'AdE, determinato in base agli ordinari criteri, ma non considerando:
 - a) le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 56, 86 e 87 Tuir;
 - b) le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 Tuir;
 - c) le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 Tuir;
 - d) le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/1986, in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, cioè enti e società di capitali residenti in Italia e soggetti a Ires
- 2) variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, nonché dai redditi derivanti dalle partecipazioni.
- Il D.Lgs n.108/2024, rispetto alla formulazione originaria di cui sopra, ha aggiunto tra i valori da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, anche le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale.

L'importo così ottenuto non può essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000. Nel caso di società semplici e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.

Anche in tal caso il conseguimento di eventuali componenti straordinari nei periodi di imposta oggetto di concordato (2024-2025) determinerà una corrispondente variazione in aumento/diminuzione del "reddito concordato".



Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ridotto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti, secondo quanto previsto dagli artt. 8 (per i soggetti IRPEF) e 84 (per i soggetti IRES) del TUIR.

Valore della produzione ai fini IRAP

Il valore della produzione da dichiarare ai fini Irap, in caso di accettazione della proposta, analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e per il reddito d'impresa, è costituito dalle seguenti somme:

- 3) il valore della produzione concordato con l'AdE, determinato in base agli ordinari criteri, ma non considerando:
 - a) le plusvalenze e le minusvalenze;
 - b) le sopravvenienze attive e passive.
- 4) la variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive.

Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha accettato la proposta di concordato non dichiarasse il corrispondente reddito e/o valore della produzione, l'AdE, previo invio di una comunicazione recanti le maggiori imposte non versate, iscriverebbe a ruolo dette somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente ha comunque la possibilità di sanare l'irregolarità mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Ai fini Iva, l'adesione al concordato non produce effetti. Ne consegue che l'Iva continuerà ad applicarsi negli ordinari modi previsti dal Dpr n. 633/1972.

Parimenti, l'adesione al concordato non produce effetti in relazione agli ordinari adempimenti fiscali previsti dalla legge per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva, adempimenti che quindi il contribuente deve continuare ad assolvere tempestivamente.

IMPOSTE APPLICABILI AL REDDITO CONCORDATO

Per il solo periodo d'imposta 2024 si applicheranno i seguenti scaglioni di reddito e di aliquote:

- fino a 28.000 euro 23%,
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%,
- oltre 50.000 euro 43%.

Dal 01.01.2025 le aliquote IRPEF saranno così articolate:

- fino a 15.000 euro 23%,
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%,
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%,
- oltre 50.000 euro 43%.



Ai fini del reddito risultante da CPB è previsto un sistema di tassazione sostitutivo opzionale, applicabile nei periodi di imposta di vigenza del concordato.

Il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all'IRAP, che sarà determinato con le modalità ordinarie.

La base imponibile è determinata dalla differenza, se positiva tra:

- il reddito autonomo/d'impresa concordato
- il reddito autonomo/d'impresa del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Per il primo biennio di applicazione occorre far riferimento ai redditi 2024 e 2025 a cui andrà sottratto il reddito realizzato nel 2023.

L'aliquota applicabile al maggior reddito concordato dipenderà dal punteggio ISA ottenuto:

- punteggio ISA 8,9,10 aliquota pari al 10%,
- punteggio ISA 6,7 aliquota pari al 12%,

punteggio ISA 5 o inferiore aliquota pari al 15%. Per quanto attiene i contribuenti in regime forfettario l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Nei periodi d'imposta oggetto del CPB, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP viene calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Considerando la determinazione degli acconti con il "metodo storico" ossia determinato sulla base dell'imposta del periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza – se positiva – tra il reddito concordato e quello di impresa/lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16.

La citata maggiorazione deve essere versata entro il termine previsto per il versamento della seconda (ovvero unica) rata (per il 2024 entro il 02.12.2024).

Il primo acconto 2024 non è influenzato dalle nuove modalità di determinazione dell'acconto previste per i soggetti che aderiscono al CPB in quanto decorrono dal secondo acconto 2024.

Analogamente a quanto descritto per gli acconti IRPEF/IRES/IRAP occorre procedere al ricalcolo dei contributi previdenziali INPS in considerazione del "reddito concordato".

Si è in attesa di un chiarimento da parte dell'INPS su eventuali maggiorazioni.



→ ADESIONE al CPB

 Determinazione acconto storico 2024 IRPEF/IRES Sulla Π° o unica rata è dovuta la **maggiorazione** del 10% della differenza tra:

- Reddito concordato (rigo P06 mod.CPB)
- Reddito impresa/lavoro autonomo 2023 rettificato (rigo P04 mod.CPB)

→ ADESIONE al CPB

 Determinazione acconto storico 2024 IRAP Sulla II° o unica rata è dovuta la **maggiorazione** del 3% della differenza tra:

- VPN concordato (rigo P08 mod.CPB)
- VPN 2023 rettificato (rigo P05 mod.CPB)

I BENEFICI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il primo beneficio è costituito dalla irrilevanza sia fiscale sia contributiva, con la sola eccezione delle casse di previdenza private, degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, nonché dei maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli concordati. Il contribuente ha, comunque, la possibilità di versare i contributi sulla parte di reddito eccedente l'importo concordato.

Il secondo beneficio è costituito dall'**estensione delle misure premiali Isa ai contribuenti che accedono al concordato,** ordinariamente riservate ai soli contribuenti più affidabili. Si tratta delle misure previste dal comma 11 dell'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 e, segnatamente:

- a) dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a euro 70.000.= annui per i crediti Iva e per un importo non superiore a euro 50.000.= annui per i crediti Irpef/Ires e Irap;
- b) dell'esonero dal di conformità ovvero dalla garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 70.000 annui;
- c) dell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) dell'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973);
- e) dell'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;



f) dell'esclusione della determinazione sintetica del reddito di cui all'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il terzo beneficio è costituito dall'impossibilità per l'AdE di effettuare, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli accertamenti previsti dall'articolo 39 del Dpr n. 600/1973.

Attenzione, la limitazione riguarda solo gli accertamenti relativi al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap. È fatto salvo il potere dell'AdE di effettuare qualsiasi attività istruttoria e qualora, in esito ad essa, emergessero cause di decadenza dal CPB, l'Amministrazione finanziaria riacquisisce il potere di effettuare gli accertamenti ex articolo 39.

Ovviamente non sussiste alcuna limitazione agli accertamenti in materia di Iva, atteso che il CPB non esplica alcun effetto in tale comparto.

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI DI USCITA DAL CPB

Il contribuente, trasmessa all'AdE l'accettazione della proposta, è vincolato all'obbligo di dichiarare gli importi concordati per il biennio oggetto di CPB.

L'articolo 19, comma 2, dispone che tale obbligo dichiarativo viene meno solo:

- in presenza delle circostanze eccezionali individuate con decreto del Mef (D.M. 14 giugno 2024);
- e qualora dette circostanze eccezionali determinino una riduzione dei redditi effettivi o dei valori della produzione netta effettivi, di oltre il 30% rispetto a quelli concordati.

Quindi, qualora si presentasse non una qualsiasi circostanza eccezionale, bensì una circostanza eccezionale specificamente prevista dal Decreto del Mef e questa avesse prodotto una riduzione di oltre il 30% dei redditi effettivi rispetto a quelli concordati, il CPB cesserebbe di produrre i suoi effetti dal periodo d'imposta in cui si è realizzata la riduzione.

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CPB

L'articolo 21, modificato dall'art.4 del "Decreto correttivo", disciplina le cause di cessazione "soggettive" del CPB che, ovviamente, si aggiungono a quella di decorrenza dell'ordinario termine biennale.

La norma prevede che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente <u>modifica l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB, fatto salvo il caso in cui per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa;</u>
- b) il contribuente cessa l'attività;
- c) il contribuente aderisce al regime forfetario;
- d) la società o l'ente risulta interessato da <u>operazioni di fusione, scissione, conferimento</u> ovvero, la società o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale;

e) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

L'articolo 22, invece, disciplina le cause di decadenza dal CPB.

Le cause di decadenza <u>producono il loro effetto per entrambi i periodi d'imposta</u> e, quindi, differiscono dalle cause di cessazione che producono effetto, invece, solamente per un periodo d'imposta e, segnatamente, da quello in cui si verificano. Pertanto, qualora una causa di decadenza si manifestasse in relazione al secondo anno di applicazione del CPB, gli effetti della decadenza si riverbererebbero anche per il primo periodo d'imposta della procedura.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 22 prevede le seguenti cause di decadenza:

- a) l'accertamento, nei periodi d'imposta oggetto di concordato ovvero nel periodo d'imposta precedente:
 - i. di attività non dichiarate ovvero dell'inesistenza o dell'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;

ovvero

- ii. di altre violazioni di non lieve entità;
- b) qualora, a seguito di dichiarazione integrativa dei redditi (ex articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/1988), i dati e le informazioni contenuti in tale dichiarazione comportassero una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è stata formulata la proposta di concordato accettata dal contribuente;
- c) qualora ricorresse una delle ipotesi di esclusione dal concordato previste dall'articolo 11 ovvero il contribuente avesse debiti tributari di cui all'articolo 10, comma 2;
- d) qualora fosse omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta concordati, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso in assenza della constatazione della violazione e/o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.

Il comma 2, invece, individua le violazioni di non lieve entità, che costituiscono causa di decadenza dal CPB. Si tratta:

- a) delle violazioni constatate che integrano reato ai sensi del Dlgs n. 74/2000, relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- b) della comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- c) delle violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di:
 - i. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Irap, dell'Iva e del sostituto d'imposta;
 - ii. mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi ricevuti, purché siano contestate violazioni in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;



- iii. rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- iv. omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione.

Le violazioni previste dal comma 2 non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha provveduto alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e sempreché non sia stata constatata la violazione ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

IL RINNOVO BIENNALE DEL CPB

Una volta che sia decorso il biennio oggetto di concordato, qualora permanessero i requisiti di cui all'articolo 10 (applicazione degli Isa, assenza di debiti tributari e contributivi ovvero estinzione dei debiti tributari maggiori di euro 5.000.=) e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

Ai sensi dell'articolo 14, il concordato preventivo biennale è, infatti, rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge per l'ammissione (articolo 10) e in assenza di cause di esclusione (articolo 11). A tal fine l'agenzia delle Entrate invia una nuova proposta con le stesse modalità previste per l'accesso alla procedura di CPB a cui il contribuente è libero di aderire o meno entro gli ordinari termini di adesione.

RILEVANZA DEL REDDITO IMPONIBILE CONCORDATO AI FINI CONTRIBUTIVI

Ad oggi l'ADEPP (associazione degli enti previdenziali privati) ha indicato sul proprio sito istituzionale che il concordato preventivo biennale non ha conseguenze sugli obblighi contributivi previdenziali. Anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, i Presidenti ritengono "non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell'articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito".

Pertanto ai fini del conteggio dei contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali si dovrà fare riferimento al reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato a nulla rilevando il reddito concordato.

Ai fini INPS invece il reddito concordato rileva anche per la determinazione dei contributi da versare alle gestioni artigiane e commercianti, così come alla gestione separata.

Si precisa infine che il reddito concordato non è rilevante, e pertanto si dovrà fare riferimento al reddito effettivamente conseguito:

- ai fini ISEE
- in tutti i casi in cui, per il riconoscimento di benefici, deduzioni o detrazioni anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti Alessandra Zonca